SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 novembre 2008 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2008, nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno per gli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007;

Viste le note del 6 ottobre 2008 del Presidente della regione Abruzzo e del 10 ottobre 2008 del Presidente della regione Marche che chiedono la proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di completare gli interventi e le attività programmati per il definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08235

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma della Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008. (Ordinanza n. 3713).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte e nella regione autonoma Valle d'Aosta a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;

Visto l'art. 4-*sexies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, con cui sono state assegnate complessivamente, per gli anni 2008-2010, risorse finanziarie pari a euro 78.910.000,00, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato d'emergenza e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81095 del 16 luglio 2008 con cui sono stati prelevati euro 20 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per la prosecuzione degli interventi da porre in essere nei territori delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta per fronteggiare gli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio 2008;

Vista la nota in data 8 agosto 2008 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alle regioni interessate di fornire indicazioni in ordine alla ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 129;

Considerato che la regione Piemonte con nota del 24 settembre 2008 e la regione Valle d'Aosta con nota del 3 ottobre 2008 hanno proposto quale criterio di riparto il medesimo adottato con l'ordinanza di protezione civile n. 3683 del 2008;

Vista la nota del 22 ottobre 2008 con cui il Presidente della regione Piemonte chiede di voler provvedere al riparto delle risorse stanziate con il sopra citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2008, sentita la regione Valle d'Aosta;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il proseguimento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 4-*sexies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81095 del 16 luglio 2008, sono ripartite nella misura del 90% in favore del commissario delegato - Presidente della regione Piemonte e del 10% in favore del commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad effettuare il relativo trasferimento a seguito dell'effettivo trasferimento sul Fondo della protezione civile delle sopra citate risorse finanziarie.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08230

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2008.

Revoca della concessione n. 301/TL/06 del 23 novembre 2006, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Maxlive s.r.l., in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELL'UFF. 11° DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Vista la convenzione di concessione n. 301/TL/06 stipulata in data 23 novembre 2006 tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e la Maxlive s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Potenza, via della Tecnica n. 8;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che prevede che il concessionario del gioco del bingo presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;

Visto l'atto di fidejussione n. 104547151106.03 emesso dalla Stella Finanziaria s.p.a. in data 15 novembre 2006 di € 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Maxlive s.r.l.»;

Visto che la suindicata società finanziaria è stata cancellata, con decreto ministeriale 16 luglio 2007, dall'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 (T.U.L.B.) e che, pertanto, la suddetta fidejussione non è idonea a garantire gli obblighi assunti;

Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che con lettera raccomandata a/r, prot. n. 2007/30921/giochi/BNG del 6 settembre 2007 (ricevuta il 13 settembre 2007) è stato richiesto alla Maxlive s.r.l., per i motivi indicati nella lettera stessa di provvedere alla sostituzione dell'atto di fidejussione della Stella Finanziaria s.p.a. con valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ed è stato comunicato che, nel caso non provveda entro trenta giorni, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che la richiesta di sostituzione dell'atto fidejussorio rilasciato dalla Stella Finanziaria s.p.a. è stata reiterata con le note prot. n. 2007/35227/giochi/BNG del 9 ottobre 2007 e prot. n. 2007/40581/giochi/BNG del 20 novembre 2007;

Visto che con successiva raccomandata a/r prot. n. 2008/29554/giochi/BNG del 28 luglio 2008 (ricevuta in data 5 agosto 2008), è stato comunicato alla Maxlive s.r.l., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90 l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 301/TL/06 del 23 novembre 2006, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Potenza, via della Tecnica n. 8;

Considerato che fino alla data odierna la Maxlive s.r.l. non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma l, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Considerato che, pertanto, è necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 301/TL/06 del 23 novembre 2006, avviato con la citata nota n. 2008/29554/giochi/BNG del 28 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera *d)* della convenzione di concessione, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Maxlive s.r.l., la concessione n. 301/TL/06 del 23 novembre 2006 per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Potenza, via della Tecnica n. 8.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 24 ottobre 2008

Il dirigente: POSO

08A08250

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario, nocivo-pericoloso per l'ambiente, denominato «Trust WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizza-

zione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 agosto 2008 dall'impresa Scam S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Trust WG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Gunner WG» registrato al n. 13130 con D.D. in data 7 febbraio 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Gunner WG» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Trust WG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tebuconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 7 febbraio 2011, l'impresa Scam S.p.A. con sede in Strada Bellaria, 164 - Modena, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario, nocivo-pericoloso per l'ambiente, denominato «Trust WG» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,250-0,500-1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere:

Sulphur Mills Limited - Dist. Bharuch, Gujarat (India); Stefes GmbH Wendenstr. 21b Hamburg (D) preparato presso gli stabilimenti delle imprese: A.D.I.C A. - Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 19 novembre 1998/22 settembre 2004; Sti-Solfotecnica italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/3 luglio 2007 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Scam S.p.A. Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14420.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 3 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TRUST WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:
- Tebuconazolo puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 - Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. – Nera Montoro (TR)
Sulphur millls limited – Dist.Bharuch, Gujarat (India)
STEFES GmbH Wendenstr. 21b – Hamburg (D) STI SOLFOTECNICA ITALIANA Spa Cotignola (RA)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena
Distribuito da: AGRIMPORT SPA – Via Piani 1 – Bolzano
Nufarm Italia Srl – Corso di Porta Vittoria, 9 – Milano
S.I.V.A.M. Spa – Via Scarlatti, 30 – Milano
CHIMIBERG Srl – Via Tonale, 15 – Albano S.Alessandro (BG)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del
Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 **Partita n.:**
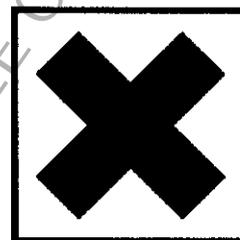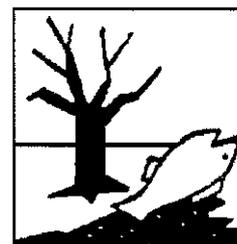
NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO – TRUST WG è un fungicida triazolico ad attività sistemica. Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. TRUST WG può essere utilizzato sulle seguenti colture:
Melo, Pero:
- contro la Ticchiolatura *(Venturia spp.)* alla dose di 40-50 g/hl, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluanide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i tratta menti a 10-15 giorni. E' possibile impiegare TRUST WG anche curativamente, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro l'Oidio o "Mal bianco" alla dose di 40-50 g/hl.
- contro la "Maculatura bruna" del Pero alla dose di 50-75 g/hl.

Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino:
- contro la Monilia *(Monilia spp.)* e la Botrite alla dose di 50-75 g/hl intervenendo:
a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni
- contro il "Mal bianco" alla dose di 50-75 g/hl
- contro la Ruggine del Susino alla dose di 50 g/hl effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.

Vite – contro l'Oidio alla dose di 40 g/hl ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.)
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo:
- contro l'Oidio alla dose di 50 g/hl trattando ogni 7-10 giorni.

Asparago: contro la Ruggine e la Stemfiliosi alla dose di 50 g/hl intervenendo ogni 7-10 giorni. Impiegare TRUST WG esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.
Frumento, Orzo:
TRUST WG si impiega alla dose di 1,0 Kg/Ha intervenendo:
a) contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata
b) contro l'Oidio o "Mal bianco" , Ruggini *(Puccinia spp.)*, Rincosporiosi *(Rhynchosporium spp.)*, Elmintosporiosi, Septoria *(Septoria spp.)* dalla fase di inizio levata alla spigatura.
c) contro le Fusariosi della spiga *(Fusarium spp.)* in fase di piena fioritura

Tappeti erbosi:
- contro la *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani* e 1,5-2,0 g per 10 m^2 (1,5-2,0 kg/Ha). Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/Ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	50	900	4	1.400-1.800
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	50 75	800 1.200	4	1.400-1.600
Pesco e Nettarine	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.000-1.500
Albicocco	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.200-1.500
Ciliegio	Monilia, Botrite	75	1.125	2	1.200-1.500
Susino	Monilia, Botrite, Ruggine	75 50	1.125 750	2	1.000-1.500
Vite	Oidio	40	400	4	1.000
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo, Asparago	Oidio	50	500	4	800-1.000
Asparago	Ruggini e Stemfiliosi	50	500	4	800-1.000
Frumento, Orzo	"Mal del piede", Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi		1.000	1	
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani*		1.500-2.000	2	600-800

COMPATIBILITA' – TRUST WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – "Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici." Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 3 giorni prima del raccolto di Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Zucchino
- 7 per Carciofo, Cocomero, Melone, Pesco e Nettarine, Ciliegio, Albicocco, Susino
- 14 per la Vite
- 15 per il Pero
- 30 per Melo
Frumento e Orzo: trattamento fino alla fine della fioritura.
ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Evitare che le donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

08A08251

DIRETTIVA 18 settembre 2008.

Rilancio della filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2002 sulla attività ispettiva;

EMANA

la seguente direttiva:
(ex art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 2004)

Finalità.

La presente direttiva, prendendo spunto dal radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), intende rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

In questa prospettiva, anche al fine di avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con gli operatori economici e i loro consulenti, essenziale per portare a compimento il processo di modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la «legge Biagi», si richiama la centralità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia della azione ispettiva. Azione che deve essere cioè diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico, che intralcia inutilmente l'efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che lavora.

Il personale ispettivo e di vigilanza, ministeriale e previdenziale, non può dunque trascurare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, i profili legati alla attività di verifica e ispezione in senso stretto, ma neppure quelli, altrettanto fondamentali nell'impianto del decreto legislativo n. 124 del 2004, di prevenzione, promozione e informazione che a esso sono stati affidati dalla legge. Nei moderni mercati del lavoro, sempre più complessi e diversificati, l'autorevolezza e credibilità dell'ispettore incaricato degli accertamenti assumerà infatti un ruolo decisivo non solo in relazione al buon esito della singola ispezione, ma anche in funzione del governo attivo e del controllo complessivo del territorio e, più in generale, del contributo che i servizi ispettivi sapranno fornire, per quanto di loro competenza e in coerenza con le indicazioni della Organizzazione Internazionale del lavoro in materia ispettiva, alla implementazione delle policy — locali, nazionali, ma anche comunitarie e internazionali — di sostegno a una crescita equilibrata e socialmente sostenibile.

Il conseguimento di un siffatto obiettivo dipenderà non solo dalla competenza tecnica e dalla professionalità degli ispettori nell'applicare fedelmente leggi e regolamenti, secondo le linee guida e gli indirizzi forniti dal livello centrale, coerentemente alla impostazione del decreto legislativo n. 124 del 2004, ma anche dalla capacità di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale dell'ispettore. Il tutto in una logica di servizio e non di mero esercizio di potere, secondo parametri di correttezza, trasparenza e uniformità sull'intero territorio nazionale, che potranno utilmente essere esaltati in funzione della esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore.

Programmazione.

Fondamentale è la costruzione di una innovativa policy per l'ispezione sul lavoro che, tuttavia, non può fondarsi su una visione centralistica della attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale. Il governo della ispezione del lavoro, infatti, deve sempre più divenire sintesi sinergica delle azioni programmate dai diversi organi ispettivi e attuate, in modo coordinato e in linea di principio uniforme, a livello territoriale, anche in considerazione delle specifiche realtà e delle caratteristiche peculiari delle singole aree e dei diversi distretti economici.

La programmazione della attività rappresenta il momento determinante nella impostazione di una azione ispettiva che intenda essere effettivamente ed efficacemente concentrata su obiettivi concreti e sostanziali di prevenzione e repressione delle violazioni. A essa, pertanto, i titolari degli uffici periferici, con particolare riguardo ai dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, dovranno pervenire attraverso una puntuale raccolta e analisi degli elementi di valutazione utili a delineare le diverse caratteristiche della realtà territoriale in cui operano, anche in base a una più intensa collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni datoriali, con i consulenti del lavoro, nonché coi rappresentanti istituzionali delle amministrazioni provinciali e comunali, delle Università e dei centri di ricerca, al fine di acquisire la migliore conoscenza dei problemi che connotano le singole realtà aziendali e territoriali e i vari settori merceologici, per un più appropriato e proficuo indirizzo della vigilanza. In questa prospettiva, peraltro, si dovrà tener conto, a livello provinciale, delle risultanze statistiche degli interventi ispettivi svolti sul territorio negli anni precedenti, al fine di indirizzare correttamente le operazioni ispettive in modo da non lasciare aree di insediamento produttivo o zone territoriali che sfuggano completamente ai controlli.

Nell'organizzare le azioni ispettive i dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro dovranno operare in un costante equilibrio tra l'ispezione di iniziativa c.d. «a vista», fondata sulla individuazione di un determinato territorio o di uno specifico insediamento produttivo, e l'ispezione di iniziativa programmata. In particolare si dovrà aver cura di evitare che un eccesso di discrezionalità di ispezionare «a vista» riconosciuta al personale ispettivo possa condurre a una mancanza di sistema nelle ispezioni, coniugando, quindi, una serie di operazioni speciali a obiettivo non singolarmente identificato, con una normale programmazione per singole aziende in apposito ordine di servizio, determinato volta per volta dal dirigente o dal responsabile del servizio ispettivo, al quale non sarà possibile derogare se non per gravi e urgenti ragioni, delle quali gli ispettori dovranno dare avviso immediato. In particolare, il piano delle ispezioni verrà fissato dai direttori delle Direzioni provinciali del lavoro, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Direzione generale per l'attività ispettiva al fine di una regolare organizzazione della vigilanza in modo uniforme su tutto il territorio e secondo precise linee di priorità.

Spetterà poi ai dirigenti delle Direzioni regionali del lavoro svolgere un fondamentale ruolo di coordinamento delle evidenze provinciali, al fine di rendere chiara la strategia ispettiva su tutto il territorio regionale e riferirne alla Direzione generale per l'attività ispettiva e, per il tramite di questa, alla Commissione

centrale di coordinamento della attività di vigilanza. Mentre su un piano informativo e statistico la competente Direzione regionale del lavoro, in fase di raccordo dei dati sul territorio, e la Direzione generale per l'attività ispettiva dovranno monitorare, a cadenza bimestrale, l'andamento della vigilanza.

Presupposto indefettibile della programmazione della attività ispettiva è altresì il coordinamento con tutti gli altri organismi incaricati della vigilanza nelle materie di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da attuarsi con reciproci scambi di informazione nei tre livelli (centrale, regionale e territoriale), secondo le specifiche disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004. In tal senso si porrà la massima attenzione nello sviluppo di tecnologie informatiche che consentano di superare problematiche note, come quella della sovrapposizione degli interventi ispettivi, indirizzando l'attività di vigilanza su obiettivi sensibili, di particolare rilevanza e frutto di analitiche azioni di intelligence legate allo sviluppo di oggettivi indicatori di rischio.

Spetterà, infine, alla Direzione generale per l'attività ispettiva, nell'esercizio dei compiti suoi propri di direzione e coordinamento delle attività di vigilanza, fornire sulla base delle direttive emanate dal Ministro, specifiche direttive operative, con la duplice finalità di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva e l'uniformità di comportamento dei diversi organi di vigilanza, unica effettiva garanzia di una ispezione del lavoro efficace e credibile che incide sui comportamenti concreti degli operatori economici e dei loro consulenti, vera garanzia del rispetto dell'equilibrio, interpretato dalle norme di legge, tra le esigenze di competitività delle imprese e le imprescindibili istanze di tutela della persona che lavora.

Nella propria opera di direzione e coordinamento la Direzione generale per l'attività ispettiva dovrà tenere conto, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili, della presenza di forme di controllo sociale (come gli enti bilaterali) o anche forme di controllo istituzionale alternative (come le sedi di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto), riservando una particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva.

Da ultimo, in termini di programmazione, dovrà essere cura dei funzionari incaricati della ispezione procedere, prima di avviare l'indagine affidata, a una attenta preparazione della stessa, secondo le previsioni dell'art. 6 del «Codice di comportamento» approvato con decreto direttoriale 20 aprile 2006, in base alle specifiche indicazioni offerte dal responsabile del servizio ispezione lavoro della Direzione provinciale di appartenenza ovvero dai responsabili delle unità operative della vigilanza alle quali sono assegnati.

Richieste di intervento e conciliazione monocratica.

Particolarmente delicata, proprio in ragione di una attenta e coerente programmazione della attività ispettiva, è la valutazione delle richieste di intervento provenienti da uno o più lavoratori ovvero da una organizzazione sindacale nei confronti di una specifica realtà aziendale. In merito, anche al fine di evitare una strumentalizzazione del ruolo dell'ispettore, si ritiene di non dover dare seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono. Di regola, e fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati, anche quando circostanziata o dettagliata, la denuncia anonima non può e non deve essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi perché contraria ai principi di correttezza e trasparenza della azione della amministrazione pubblica.

Da sempre il carico di richieste di intervento e di denunce pervenute alle Direzioni provinciali del lavoro, spesso strumentali o infondate, rappresenta del resto un freno alla più efficace vigilanza di iniziativa e un vero e proprio ostacolo alla attuazione di una efficiente programmazione della attività ispettiva in materia di lavoro, specie in talune realtà territoriali segnate da una forte incidenza quantitativa, in termini di densità di insediamenti produttivi.

Proprio su tale dato deve fondarsi una totale ed efficace attuazione dell'istituto della conciliazione monocratica preventiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, rivolgendo una attenzione privilegiata alle richieste di intervento da prendersi a spunto per l'avvio di un tentativo di conciliazione tra il lavoratore denunciante e il datore di lavoro.

La corretta e generale attuazione della conciliazione monocratica nella sua forma preventiva consentirà ai servizi di ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro di riorganizzarsi, anche in termini di programmazione della attività ispettiva, mantenendo ferma l'iniziativa ispettiva su richiesta di intervento soltanto per le richieste di intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità gravi, come quelle di rilevanza penale, ovvero quelle che interessano altri lavoratori oltre al denunciante, o ancora quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento, anche in considerazione del fatto che l'ispezione su richiesta di intervento segue generalmente un momento di «rottura» dei rapporti interpersonali tra denunciante e denunciato, tanto da mettere in pre-allarme il datore di lavoro rispetto a una visita ispettiva la quale, pertanto, non potrà mai avere la stessa efficacia della ispezione di iniziativa programmata.

Al fine di meglio orientare l'azione ispettiva a criteri di programmazione degli interventi, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa, si precisa che la semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non costituisce una ipotesi riconducibile all'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, e dunque di per sé non comporta per l'amministrazione l'obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale, per cui quest'obbligo sussiste sempre. Pertanto, in caso di richieste di intervento che, pur sottoscritte dal denunciante, tuttavia non presentano i caratteri della oggettiva attendibilità

dei fatti esposti e della concreta possibilità di provare quanto viene denunciato, l'ufficio può non dare corso alla richiesta di intervento, che può essere archiviata, qualora non pervengano all'ufficio nuovi elementi, alla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di intervento stessa, previo avviso scritto al denunciante. Si ritiene che questa disposizione sia particolarmente opportuna soprattutto nelle realtà territoriali che registrano un notevole numero di richieste di intervento rispetto alle risorse ispettive a disposizione.

In questa prospettiva, un equilibrato bilanciamento tra l'ispezione di iniziativa e quella su richiesta, permetterà agli uffici periferici del Ministero di avviare cicli di ispezioni mirate sui singoli ambiti territoriali o sui diversi settori merceologici, in grado di favorire l'emersione del lavoro sommerso e, soprattutto con l'utilizzo dello strumento della diffida obbligatoria (di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004), di avviare il sistema imprenditoriale verso una emersione guidata, che non abbia effetti devastanti sulla non facile tenuta della iniziativa economica locale, garantendo, in tal modo, la tutela complessiva dei livelli occupazionali e non soltanto del singolo lavoratore.

Accesso ispettivo e verbalizzazione.

Per impostare correttamente l'accesso in azienda occorre oggi considerare, in via preliminare, il radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). In considerazione delle nuove funzionalità del libro unico del lavoro, l'ispezione del lavoro dovrà declinare una sistematicità di rapidi accessi ispettivi programmati, volti a rendere percepibile sul territorio la presenza dell'organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso, rilevato sulla base della omessa preventiva comunicazione obbligatoria — per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime — e della mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione, incoraggiando la emersione e promuovendo la legalità, anche recuperando le azioni di prevenzione e promozione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

D'altra parte, non soltanto l'accesso ispettivo in sé considerato, ma ancor più la delicata fase di acquisizione delle dichiarazioni dai lavoratori richiede un atteggiamento peculiare da parte dell'ispettore, radicalmente diverso rispetto a quello fin qui generalmente tenuto. L'ispettore dovrà infatti comportarsi e atteggiarsi nei confronti del lavoratore come colui che chiede una collaborazione costruttiva: se è vero che l'ispettore ha necessità e può pretendere, per i poteri a lui conferiti, informazioni dai lavoratori occupati e trovati intenti al lavoro, tuttavia l'atteggiamento relativamente al lavoratore che rilascia la dichiarazione, specie quando trattasi di situazioni di illegalità o di sommerso, deve essere vissuto al contrario, nel senso di «chiedere aiuto» al lavoratore e non già di rivolgersi a lui come a qualcuno che ha bisogno di aiuto.

Si tratta, come è facile intuire, di instaurare un clima psicologico positivo e collaborativo che consenta al lavoratore di sentirsi al sicuro e non in soggezione. In tal senso si dovrà aver cura di acquisire le dichiarazioni in modalità tali che ne preservino la «rispettabilità» nei confronti dei propri colleghi e del datore di lavoro e che consentano al lavoratore di comprendere la utilità dell'intervento ispettivo per la sua condizione di vita e per le caratteristiche del suo lavoro e dei propri colleghi, nonché della stessa azienda.

Tale clima collaborativo andrà altresì instaurato, sempre in una logica di servizio e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche nei confronti dei datori di lavoro ispezionati, avendo cura, al riguardo, di distinguere il contravventore o il trasgressore occasionale ed episodico, da colui che persegue disegni criminosi o elusivi su larga scala: mentre nella seconda ipotesi (da reprimere ad ogni livello e con la massima collaborazione tra i vari enti ed organismi) verrà presumibilmente incontrata una particolare resistenza, anche tecnico-legale, e un occultamento scientifico e sistematico delle prove degli illeciti, nel primo caso potrà soccorrere un atteggiamento che — pur nella puntuale repressione delle violazioni riscontrate — non sia particolarmente accanito. In tal senso potrà essere utile la ricerca della collaborazione del consulente del lavoro o degli altri professionisti e soggetti abilitati, particolarmente per far comprendere al datore di lavoro i limiti e la qualificazione dell'illecito, spesso radicati, nelle micro e piccole imprese, più in atteggiamenti superficiali o di scarsa consapevolezza che in una reale e persistente volontà elusiva. In tale prospettiva, è auspicabile un atteggiarsi della vigilanza con finalità di prevenzione, di rafforzamento e di identificazione dei comportamenti positivi, o anche di maggiore conoscenza ed attenzione verso le problematiche aziendali (ad esempio, sul versante della sicurezza sul lavoro).

Le dichiarazioni acquisite dai lavoratori soccorreranno l'attività ispettiva solo a valle, nella fase dell'accertamento, mentre nella immediatezza dell'avvio della indagine la prova regina, a fondamento dei successivi eventuali illeciti constatati e riscontrati, rimarrà soltanto la verbalizzazione di primo accesso. Il verbale di primo accesso ispettivo diviene, dunque, vero e proprio obbligo per il personale ispettivo che accede in azienda, il quale dovrà aver cura di indicare esattamente, in questa prima verbalizzazione da consegnare in originale all'ispezionato, le circostanze di fatto oggetto di investigazione, con particolare riguardo ai lavoratori trovati intenti al lavoro, ai luoghi di lavoro, alle situazioni avvenute in presenza degli ispettori.

Particolare rilievo probatorio acquisirà, anche per il prosieguo degli accertamenti, oltreché per le eventuali fasi di contenzioso amministrativo e giudiziario, la esatta identificazione dei lavoratori (quando possibile attraverso l'esibizione di un documento di identità), la puntuale descrizione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all'atto dell'accesso ispettivo (anche con riferimento all'abbigliamento da lavoro, ai cartellini identificativi o alle attrezzature o macchine utilizzate).

Soltanto un verbale di primo accesso ispettivo ben redatto consentirà alla Amministrazione di difendere in ogni sede l'esito degli accertamenti ispettivi. D'altro canto, soltanto con tale verbalizzazione il datore di lavoro potrà conoscere compiutamente i fatti sui quali verrà investigato a garanzia completa del suo diritto costituzionale di difesa.

Sempre nel verbale di primo accesso ispettivo dovranno trovare evidenza le richieste documentali, con particolare riguardo al libro unico del lavoro, che si muovono all'ispezionato o al consulente del lavoro o professionista che lo assistono o al servizio o centro di assistenza dell'associazione di categoria alla quale si è affidato.

Infine, la prima verbalizzazione dovrà fare espressa riserva di contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi riscontrati soltanto al termine degli accertamenti e previa diffida obbligatoria ove previsto.

Nella nuova organizzazione dei servizi ispettivi, peraltro, la semplificazione normativa impone anche un alleggerimento degli oneri burocratici connessi alla procedura ispettiva. La Direzione generale per l'attività ispettiva avrà cura di formalizzare una apposita modulistica semplificata, unica ed unitaria, che garantisca, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del menzionato decreto legislativo n. 124 del 2004, l'obbligo per il funzionario ispettivo di redigere (e per l'ispezionato di vedersi notificato) un unico provvedimento sanzionatorio, il verbale di accertamento e notificazione, che faccia seguito al verbale di primo accesso e che contenga gli esiti dell'accertamento e, contestualmente, la possibilità di estinguere gli illeciti mediante ottemperanza alla diffida e pagamento della sanzione ridottissima ovvero per le violazioni non diffidabili attraverso la conciliazione amministrativa e il pagamento in misura ridotta, nonché la specifica indicazione degli ulteriori strumenti di difesa e degli organi avanti ai quali è possibile proporre ricorso, con adeguata specificazione dei relativi termini di impugnazione.

Restano fermi, naturalmente, gli eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria (prescrizione obbligatoria ex art. 15 del decreto legislativo n. 124 del 2004) ovvero l'eventuale provvedimento di sospensione della attività d'impresa (art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge n. 112 del 2008), i quali si aggiungeranno ai provvedimenti sanzionatori amministrativi semplificati.

Quanto alla sospensione della attività d'impresa, peraltro, sembra opportuno un richiamo sulla opportunità di adottare tale grave provvedimento, penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con la pena dell'arresto fino a sei mesi, in maniera tale da non creare intollerabili discriminazioni, ma anche in modo da non punire esasperatamente le micro-imprese. In questa prospettiva la discrezionalità dell'ispettore nella adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in una ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Si ritiene, dunque, che la sospensione possa essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all'accesso ispettivo ovvero, nell'edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l'ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata. D'altro canto, per quanto concerne la percentuale di lavoratori in nero, si ritiene che nella microimpresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non siano di regola sussistenti i requisiti essenziali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 idonei a sfociare in un provvedimento di sospensione.

Modalità di accertamento.

Quanto all'accertamento delle violazioni, penali e amministrative, riscontrate durante l'attività di vigilanza il personale ispettivo dovrà aver cura di mantenere l'atteggiamento più sopra evidenziato nel corso di tutta l'ispezione. Compiti dell'ispettore del lavoro sono, infatti, tanto la tutela del prestatore di lavoro, quanto la garanzia di una leale concorrenza tra le imprese, che si coniugano certamente con la puntuale repressione degli illeciti, ma anche, e forse soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una più diffusa e radicata cultura della legalità.

Le profonde modifiche e semplificazioni, introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nel campo degli adempimenti formali, suggeriscono come prerogativa della attività ispettiva l'accertamento delle violazioni sostanziali. In tal senso potrà essere utile, nella fase di accesso ispettivo, valorizzare l'esperienza e la sensibilità dell'ispettore e la sua conoscenza del mondo imprenditoriale (materia su cui sviluppare anche specifiche attività formative). In tal modo gli attori della vigilanza devono essere in grado di percepire e cogliere, con osservazione attenta ed immediata, quegli aspetti peculiari dell'organizzazione del funzionamento aziendale su cui effettuare e indirizzare i successivi riscontri, anche a livello documentale.

In questa prospettiva, abbandonando ogni logica formalistica del passato, fondata sul numero delle violazioni riscontrate e sulla natura formale delle stesse, occorre operare una valorizzazione della qualità della attività di vigilanza e ispettiva in senso stretto, a cominciare dalle modalità di espletamento degli accertamenti in taluni ambiti sensibili.

Verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro si dovrà concentrare l'accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese

incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. Nei riguardi dei contratti non certificati l'ispettore del lavoro dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l'impianto e le finalità della «legge Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l'uso fraudolento del contratto di collaborazione. Le collaborazioni coordinate certificate saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica.

Verifiche sui rapporti di lavoro flessibile.

Anche nell'ambito della vigilanza relativa ai contratti di lavoro flessibile (lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, occasionale) l'attenzione degli ispettori dovrà concentrarsi soltanto sui contratti non certificati. Le verifiche dovranno essere mirate a contrastare l'uso distorto degli istituti contrattuali in argomento, con specifico riguardo all'utilizzo del lavoratore al di fuori del regime di flessibilità contrattato e in coerenza con le linee guida e gli indirizzi interpretativi forniti dal Ministero. I contratti certificati potranno formare oggetto di verifica ispettiva solo a seguito di richiesta di intervento del lavoratore e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione monocratica.

Verifiche sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

La massima prudenza deve guidare i funzionari ispettivi nell'approccio alla vigilanza nella materia della organizzazione dei regimi di orario di lavoro. L'intervento del legislatore col decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modifiche, con la legge n. 133 del 2008, ha segnato un momento di sicuro ampliamento della flessibilità nei regimi di orario, in coerenza con le direttive comunitarie vigenti in materia, a fronte di una riduzione dell'impatto sanzionatorio per le eventuali violazioni. In questa prospettiva l'ispezione dovrà considerare il quadro normativo accanto a quello contrattuale collettivo, anche aziendale, al fine di contestare legittimamente le violazioni riscontrate rispetto al regime giuridico vigente in azienda.

Verifiche sugli appalti illeciti.

I contratti di appalto e di subappalto dovranno essere oggetto di specifico e attento esame da parte degli ispettori del lavoro, non soltanto nel contesto del settore edile, ma in ogni settore produttivo di beni e servizi. L'attività investigativa, peraltro, dovrà concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione. Obiettivo assoluto è il contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta, mediante la verifica della sussistenza dei criteri di genuinità di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Vigilanza sulle categorie svantaggiate e lavori occasionali accessori.

Non andrà trascurata, inoltre, la vigilanza speciale nei riguardi di quella fondamentale legislazione sociale che è data dal complesso delle leggi a tutela del lavoro dei disabili, dei minori e degli stranieri e anche delle donne specie con riferimento alle lavoratrici in stato di gravidanza e al fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. In questa prospettiva appare quanto mai opportuno che una apposita articolazione organizzativa del servizio ispettivo di ciascuna Direzione provinciale del lavoro sia dedicata a iniziative di vigilanza e di ispezione in queste materie. Analogamente, si dovrà porre attenzione su iniziative di promozione e di accompagnamento a istituti normativi di contrasto al lavoro sommerso, come nel caso del lavoro occasionale accessorio, facendo poi seguire a stretto giro operazioni di vigilanza che reprimano le condotte illecite di chi non coglie l'opportunità di avviare e utilizzare regolarmente forme di lavoro occasionale attraverso l'impiego dei c.d. buoni lavoro.

Vigilanza per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Da ultimo, una particolare attenzione dovrà dedicarsi alla materia della salute e sicurezza sul lavoro. In attesa di ulteriori direttive, alla luce del confronto avviato in materia con le Regioni e le parti sociali, si rileva sin da ora che, per quanto le competenze dei servizi ispettivi del Ministero siano limitate soltanto ad alcuni settori, gli ispettori del lavoro non potranno esonerarsi dal segnalare alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, in una logica pro-attiva e di leale collaborazione istituzionale, le situazioni di dubbia regolarità in materia che si appalesano nel corso di un regolare accertamento ispettivo in materia di lavoro nelle aziende che operano in settori e per attività estranee a quelle di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Diffida accertativa.

Sotto altro profilo, va richiamata l'attenzione del personale ispettivo anche alla corretta adozione dello strumento della diffida accertativa per crediti patrimoniali del lavoratore di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004. Si tratta, infatti, di un potere di straordinaria importanza assegnato agli ispettori del lavoro che in tal modo possono riconoscere al lavoratore interessato la soddisfazione più rapida dei crediti pecuniari vantati nei confronti del datore di lavoro in conseguenza del rapporto di lavoro.

Sussidi e indennità pubbliche.

Lo sviluppo di un mercato del lavoro trasparente e inclusivo impone un attento controllo non solo sul rispetto dei vincoli normativi, ma anche sull'utilizzo

delle (scarse) risorse pubbliche al fine di un loro ottimale e corretto utilizzo in favore dei gruppi deboli e delle categorie di lavoratori realmente svantaggiati. In questa prospettiva l'ispettore del lavoro diviene un arbitro della legalità del mercato del lavoro a 360 gradi, operando con particolare attenzione sulla effettività dei percorsi formativi o dei piani inserimento professionale economicamente incentivati (come nel caso del contratto di apprendistato o del contratto di inserimento al lavoro), ma anche nei riguardi dei lavoratori che fruiscono dei benefici derivanti dalla applicazione degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare iniquità di trattamento e di applicare quella elementare regola di responsabilità, introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che vuole sanzionato con la decadenza dal beneficio o dalla indennità il lavoratore che percepisce un trattamento oppure rifiuti una occasione congrua di lavoro o un percorso formativo di riqualificazione professionale. Analogamente dovrà operarsi con assoluta severità in sede ispettiva, anche rispetto al rilievo delle relative ipotesi di reato, nei confronti dei lavoratori che percependo trattamenti assistenziali, assicurativi o previdenziali si lascino occupare in nero presso datori di lavoro conniventi.

Gli organi ispettivi sono pertanto chiamati a dare piena e completa attuazione alla circolare n. 5 del 22 febbraio 2006, la cui attuazione costituisce una fondamentale premessa per una modernizzazione del sistema italiano di Welfare in una logica di workfare. Al fine di evitare possibili danni erariali e comportamenti elusivi si richiama la necessità di verificare con particolare attenzione che le agenzie accreditate o comunque autorizzate alla somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003 abbiamo puntualmente comunicato all'INPS e al servizio per l'impiego territorialmente competente i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004.

Prevenzione, promozione e trasparenza della azione ispettiva.

La efficacia della azione ispettiva, in un determinato territorio provinciale, si misura in considerazione della stima del lavoro sommerso che in quello stesso ambito viene eliminato, nonché delle situazioni di regolarità gestionale dei rapporti di lavoro che si riscontrano.

A tal fine, sembra indispensabile un serio e costante investimento, da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, in un coordinamento diretto con la Direzione regionale competente e con la Direzione generale per l'attività ispettiva, nelle azioni di prevenzione e di promozione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004. Tali azioni dovranno risolversi in apposite iniziative, a cadenza almeno mensile, anche presso associazioni di categoria o singoli datori di lavoro, con riferimento a questioni e problematiche di rilevanza generale, al fine di garantire e assicurare l'integrale rispetto della normativa in materia di lavoro e di previdenza ovvero per diffondere la corretta applicazione dei nuovi istituti legislativi secondo le indicazioni interpretative provenienti dall'Amministrazione. Nel caso invece in cui l'ispettore partecipi a iniziative seminariali o convegnistiche per ragioni non istituzionali o di servizio avrà cura di specificare (e di chiedere che venga specificato nelle relative locandine e brochure promozionali) che l'intervento è svolto a titolo personale e che le opinioni espresse non rappresentano necessariamente quelle dell'istituto di appartenenza.

Sempre in questa prospettiva si ricorda l'importanza di un corretto utilizzo e di una ampia diffusione dell'istituto dell'interpello, nonché la possibilità per le Direzioni regionali, le Direzioni provinciali del lavoro e gli Enti previdenziali, anche d'intesa tra loro, di svolgere attività di informazione e aggiornamento nei confronti di enti, datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli stessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004. Né, d'altro canto, può essere trascurata la centralità della formazione di tutto il personale ispettivo, ministeriale e previdenziale, rispetto alla quale è onere della Direzione generale per l'attività ispettiva, avvalendosi del Centro Studi Attività Ispettiva istituito al suo interno, garantire iniziative di aggiornamento a cadenza almeno trimestrale, rivolte a tutto il personale ispettivo, anche attraverso strumentazione telematica a distanza, tenendo conto delle novità normative, della prassi e della giurisprudenza. Particolarmente importante è il coinvolgimento degli altri Enti ed Istituti previdenziali nella realizzazione di tali occasioni formative.

La massima riservatezza e trasparenza della azione dei singoli ispettori — e degli organi dirigenti in particolare — rappresenta infine un profilo di importanza fondamentale. La fiducia e la credibilità che i servizi ispettivi godranno presso le categorie interessate sono infatti le risorse più preziose per l'efficienza e l'efficacia della attività di vigilanza. Per raggiungere tale obiettivo di trasparenza occorrerà che gli incaricati della ispezione operino con la massima trasparenza e correttezza, non solo nel rigoroso rispetto del «Codice di comportamento» approvato con decreto direttoriale 20 aprile 2006 e delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, ma anche adottando con tutti i soggetti e le categorie interessate alla ispezione un comportamento complessivo consono al ruolo e alle funzioni rivestite e in ogni caso tale da evitare ogni possibile sospetto di parzialità e accondiscendenza, vuoi verso le imprese e i loro consulenti, vuoi verso i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.

Roma, 18 settembre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrata alla Corte dei conti il 16 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 328

08A08243

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Compagnia imprenditori cooperatori società cooperativa in sigla CO.IM,CO. Società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Compagnia imprenditori cooperatori società cooperativa» in sigla CO.IM,CO. Società cooperativa, con sede in Milano (codice fiscale 04571170960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Margherita Cellini, nata a Casalbordino (Chieti) l'11 marzo 1961, domiciliata in Milano via S. Vincenzo, n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08254

DECRETO 10 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Auroy Jessyca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Auroy Jessyca, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di parrucchieri CAP (Certificato di attitudine professionale) conseguito presso l'Accademia di Grenoble (Francia) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Auroy Jessyca, cittadina francese, nata a Cluses (Francia) il 20 febbraio 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08256

DECRETO 10 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Macchiaroli Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Macchiaroli Claudia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico in elaborazione dati, a livello di Scuola secondaria superiore, conseguito presso il «Colègio Pinheiros» di San Paolo del Brasile (Brasile) per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 relativo al «regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» così come richiamato dall'art. 60, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Macchiaroli Claudia, nata a San Paolo del Brasile il 22 settembre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dalla predetta legge n. 39/1989, art. 2, comma 3.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08257

DECRETO 10 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Balalau Carmen Georgeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Balalau Carmen Georgeta, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di conclusione della scuola professionale per parrucchiera conseguito nel 2001 presso il Gruppo scolastico «I. Holban», Istituto professionale di arti e mestieri della cooperativa artigiana «Spiru Haret» di Iasi (Romania), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professione documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Balalau Carmen Georgeta, cittadina rumena, nata a Iasi (Romania) il 23 aprile 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08258

DECRETO 10 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Stein Tilmann Burkhard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Stein Tilmann Burkhard, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Arts in Business Administration», conseguito presso l'Università di Reading (Gran Bretagna) - titolo universitario di primo livello, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentate di commercio;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professione documentata;

Sentito parere il conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Stein Tilmann Burkhard, nato a Koblenz il 6 luglio 1980, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08259

DECRETO 10 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gioia Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gioia Anna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di diploma di formazione professionale «Zeugnis - Der Kaufmannischen Berufsschule» operatrice commerciali - impiegata amministrativa, conseguito presso le Scuole commerciali Waldkirch/Breisgau (Germania) per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professione documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Gioia Anna, nata a Matera il 9 novembre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dalla predetta legge n. 39/1989, art. 2, comma 3.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08260

DECRETO 16 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Cavoti Gaetano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Cavoti Gaetano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola professionale del Cantone di Zurigo (Svizzera) profilo «meccanico di automobili» per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano meccanica e motoristica di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Cavoti Gaetano, nato a Montefalcone di Val Fortore (Benevento) il 22 maggio 1966 cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08255

DECRETO 22 ottobre 2008.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società «Antonio Merloni Cylinder & Tanks S.p.a».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 2008 con il quale la società Antonio Merloni S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i signori prof. avv. Massimo Confortini, prof. avv. Antonio Rizzi e dott. Silvano Montaldo;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 2008 con la quale i commissari straodinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Antonio Merloni Cylinder & Tanks S.r.l., con sede in Matelica (Macerata);

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Antonio Merloni Cylinder & Tanks S.r.l., con sede in Matelica (Macerata), è ammessa alla procedura di amministrazione straodinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. avv. Massimo Confortini, nato ad Avezzano, il 16 febbraio 1954;

prof. avv. Antonio Rizzi, nato a Napoli, il 14 dicembre 1965;

dott. Silvano Montaldo, nato a Laigueglia (Savona) il 24 maggio 1957.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08246

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 ottobre 2008.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *s-bis)* del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;

Visto, in particolare, l'art. 195, comma 2, lettera *s-bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita: «l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato *C* alla Parte quarta del presente decreto»;

Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

Ravvisata l'opportunità di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;

Decreta:

Art. 1.

1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato *C* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35 cm × 35 cm × 70 cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30 kg.

4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa, e non ecceda le quantità giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Art. 2.

1. Per i rifiuti di cui all'art. 1 ai quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze perico-

lose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30 kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Art. 3.

1. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali già assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

08A08228

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2008.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria» di Torino a trasferire la propria sede.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1997 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori «Vittoria» con sede in Torino, piazza Vittorio Veneto n. 13, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria» ed è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la Scuola sopra richiamata chiede il trasferimento della propria sede in Torino da piazza Vittorio Veneto n. 13 a via delle Rosine n. 14;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento della Scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria» di Torino, da piazza Vittorio Veneto n. 13 a via delle Rosine n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A08247

DECRETO 22 ottobre 2008.

Autorizzazione alla Società Umanitaria ad istituire una sede periferica della Scuola superiore per mediatori linguistici a Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2005 con il quale la Società umanitaria è stata autorizzata ad istituire una Scuola superiore per mediatori linguistici, con sede in Milano, in via Daverio n. 7;

Vista l'istanza presentata dalla Società umanitaria, con sede a Milano, per l'istituzione di una sede periferica della Scuola superiore per mediatori linguistici a Genova, in corso Mentana n. 27;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 26 settembre 2008;

Decreta:

La Società umanitaria è autorizzata ad istituire una sede periferica della Scuola superiore per mediatori linguistici a Genova, in corso Mentana n. 27.

1. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno dei corsi è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A08248

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2008.

Ulteriori disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione e in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da impianti di produzione Cip n. 6/92. (Deliberazione n. ARG/elt 150/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2008;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo integrato trasporto);

Considerato che:

il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) ha segnalato l'esigenza di regolare la misura dell'energia elettrica prodotta da alcuni impianti la cui produzione di energia elettrica viene ritirata dal medesimo ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 ovvero ai sensi della deliberazione n. 280/2007, ai fini di una corretta applicazione delle convenzioni siglate evitando meccanismi di acconto e conguaglio;

l'Autorità, con la deliberazione n. 88/2007, ha già regolato la misura dell'energia elettrica prodotta; e che tale deliberazione si applica solo agli impianti di generazione la cui richiesta per la connessione è successiva alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (13 aprile 2007), limitatamente ai casi in cui risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura;

il Titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;

i costi sostenuti dal GSE per il proprio funzionamento sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 54, comma 54.1, lettera *b)*, del Testo integrato trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A_3;

il GSE ha altresì manifestato l'esigenza di ricevere direttamente dai gestori di rete le registrazioni delle misure dell'energia elettrica immessa dagli impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, ai fini di una corretta applicazione delle convenzioni, evitando, tra l'altro, meccanismi di acconto e conguaglio;

il GSE ha manifestato l'esigenza di ricevere dalle imprese distributrici anche le registrazioni delle misure dell'energia elettrica prelevata dagli impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/1992, qualora necessario ai fini dell'applicazione delle medesime convenzioni;

a far data dal 1° gennaio 2008, le disposizioni dell'Autorità in merito all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica sono contenute nel Testo integrato trasporto e non più nel Testo integrato;

Ritenuto opportuno:

prevedere che la deliberazione n. 88/07 possa essere applicata, nei casi in cui risulti necessaria all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo della misura dell'energia elettrica prodotta, anche nel caso di impianti di generazione la cui richiesta per la connessione sia antecedente al 13 aprile 2007;

prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, al fine di evitare modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi in capo ai produttori nonché la conseguente applicazione del Titolo II, punto 7-*bis*, del medesimo provvedimento, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta possa essere effettuata dal GSE senza costi aggiuntivi in capo ai produttori;

prevedere che il GSE, ai fini di cui al precedente alinea, operi secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi e comunque informando l'Autorità;

prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, i gestori di rete trasmettano al GSE le registrazioni delle misure dell'energia elettrica immessa, applicando le medesime modalità di cui all'art. 13 della deliberazione n. 280/07;

prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, le imprese distributrici trasmettano al GSE anche le registrazioni delle misure dell'energia elettrica prelevata, previa richiesta da parte del GSE ove necessario ai fini dell'applicazione delle convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, con le medesime modalità di cui al precedente alinea;

modificare la deliberazione n. 88/07 al fine di coordinarla con il Testo integrato trasporto;

Delibera:

1. Di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 88/07 nei punti di seguito indicati:

a) all'art. 2, comma 2.2, le parole «le disposizioni di cui al Testo integrato per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al Testo integrato trasporto per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa»;

b) all'art. 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente:

«8.1 Per il periodo di regolazione 2008-2011, il corrispettivo di cui all'art. 3, comma 3.2, è pari alla componente tariffaria MIS_1, prevista per la bassa tensione dalla tabella 8.1 dell'Allegato n. 1 al Testo integrato trasporto.»;

c) all'art. 9, dopo il comma 9.1, sono aggiunti i seguenti:

«9.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento possono essere applicate anche qualora la richiesta per la connessione sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, limitatamente ai casi in cui la misura dell'energia elettrica prodotta risulti necessaria all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo di detta misura. Tali casi sono individuati dal GSE, previa informativa all'Autorità. Viene dato mandato al direttore della Direzione mercati per eventuali verifiche che si rendessero necessarie;

9.3. Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facoltà di avvalersi, a titolo gratuito, del GSE per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. Il GSE opera secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi, e comunque informando l'Autorità.».

2. Di prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, i gestori di rete trasmettano al GSE le misure dell'energia elettrica immessa applicando le stesse modalità di cui all'art. 13 dell'allegato A alla deliberazione n. 280/07; e che, con le medesime modalità, previa richiesta da parte del GSE ove necessario ai fini dell'applicazione delle convenzioni siglate ai sensi del

provvedimento Cip n. 6/92, le imprese distributrici trasmettano al medesimo GSE anche le registrazioni delle misure dell'energia elettrica prelevata.

3. Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

4. Di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), l'Allegato A alla deliberazione n. 88/07 nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 16 ottobre 2008

Il Presidente: ORTIS

08A08241

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2008.

Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per l'anno 2009. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 11 giugno 2008, n. ARG/elt 77/08. (Deliberazione n. ARG/elt 156/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2008;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni;

il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 23 febbraio 2006;

il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/2006, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;

la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);

la decisione di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/2006;

il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008.

Considerato che:

con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;

l'art. 5, comma 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08 prevede che i mercati e i prodotti di riferimento, ai fini dell'applicazione della medesima deliberazione, siano individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;

per quanto riguarda i volumi scambiati e il grado di standardizzazione dei prodotti negoziati, non si sono rilevate significative variazioni nel corso dell'anno 2008 tali da giustificare una modifica dei mercati e dei prodotti di riferimento già individuati per l'anno 2008;

alcuni produttori interessati hanno evidenziato rappresentato che, nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui scade la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, l'assegnazione delle quote di emissione, in generale, è stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e la rimanente quantità di energia elettrica; e che, pertanto, i medesimi produttori hanno richiesto all'autorità nazionale competente in materia di emission trading di rendere disponibili, ai medesimi produttori, elementi attestanti tale modalità di assegnazione (di seguito: attestazioni di assegnazione al Cip6), ove disponibile, affinché possano essere utilizzati ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08.

Ritenuto opportuno:

confermare, per l'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento già individuati per l'anno 2008;

prevedere che, ai fini del calcolo del numero di quote ammesse al riconoscimento degli oneri, possano essere considerate anche le sole quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6;

modificare la deliberazione ARG/elt 77/08 sulla base di quanto previsto al precedente alinea;

Delibera:

1. Con riferimento all'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:

a) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009;

b) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009;

c) Nord Pool ASA, contratto EUA Future dicembre 2009.

2. Con riferimento all'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} sono:

a) EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2009;

b) ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2009;

c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2009.

3. Alla deliberazione ARG/elt 77/08 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente:

«*h)* impianto Cip 6 misto è un impianto la cui potenza complessiva è in parte destinata al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e in parte nella disponibilità del soggetto titolare del medesimo impianto»;

all'art. 3, dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:

«3.2 Nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui scade la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, qualora l'assegnazione delle quote di emissione sia stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e la rimanente quantità di energia elettrica, e qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6, ai fini del calcolo del numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento, in deroga a quanto previsto dal comma 3.1, si considerano le sole quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92. A tal fine il produttore, all'atto dell'invio dei dati annuali di cui al comma 2.3, trasmette alla Direzione mercati dell'Autorità ogni elemento utile, incluso il numero delle quote assegnate per l'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 unitamente alle predette attestazioni.».

4. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Milano, 22 ottobre 2008

Il presidente: ORTIS

08A08242

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 31 ottobre 2008, n. **20080171771.**

Modalità per l'applicazione nel 2009 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto 25 marzo 1992.

PREMESSA.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'*iter* di trasferimento delle competenze. Di conseguenza, saranno apportate le necessarie modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni. Inoltre, si precisa che questo Ministero riceve i fondi per i consorzi mono-regionali a seguito di specifica assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto la liquidazione del contributo spettante ai consorzi è subordinata all'effettivo disponibilità delle somme.

La presente circolare indica le modalità per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2009.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

2. Il contributo è destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale.

4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese associate. Per i consorzi export con più di sessanta imprese associate, il requisito minimo è fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, almeno sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti.

6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attività promozionale. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilità della stessa.

7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).

9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.

10. Non possono fruire dei contributi in questione i consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).

SEZIONE II

Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2009.

11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2009 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 14 dicembre 2008. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello *A* allegato alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.

13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile del documento di riconoscimento (modalità

previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

14. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante e il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.

Programma promozionale.

17. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.

18. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel modello *C* (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB).

19. Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

20. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;

b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

c) per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).

21. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettività e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista, ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Ammissibilità dei progetti.

22. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2009. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.

23. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate. Nel caso risulti non realizzata una parte essenziale del progetto non verrà liquidato l'intero ammontare del progetto.

24. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

d) pubblicità all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;

e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) missioni di operatori esteri in Italia;

g) missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio;

h) azioni dimostrative, degustazioni;

i) ricerche di mercato;

j) realizzazione e promozione del marchio consortile;

k) formazione ed educationals per operatori esteri;

l) apertura e aggiornamento sito Internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;

m) attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali.

Spese ammissibili e non ammissibili.

25. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.

26. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.).

27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni. Per il riconoscimento della struttura stabile in Italia il consorzio deve inviare copia del titolo di proprietà o di possesso della sede (debitamente registrato) e contratto di lavoro del personale.

28. Non sono ammesse spese non pertinenti o imputate in modo generico.

29. Per le trasferte all'estero sono riconosciute unicamente le spese di viaggio (aereo o treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.

30. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.

31. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.

Approvazione del programma.

32. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2009. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 30 aprile 2009. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

33. Il programma presentato potrà essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2009. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.

34. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2008-2010 (reperibili sul sito www.mincomes.it);

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della completezza delle informazioni fornite.

SEZIONE III

Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2009.

35. Il consorzio export, che nel corso del 2009 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro il 15 aprile 2010, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il modello *D*, con il quale il legale rappresentante del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel modello *D*. In particolare i modelli *B*1 (sintesi del programma), *E* (schede progetto) e *F* (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB.

36. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.

Valutazione del rendiconto.

37. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato (a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente, ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti. Sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

38. Le fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai

sensi della vigente normativa antiriciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modifiche) per le fatture superiori ad euro 12.500,00 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es.: numero di bonifico e relativo codice riferimento operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

Determinazione del contributo spettante.

39. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.

40. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.

41. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

42. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità od altro.

43. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero.

Conservazione della documentazione di spesa.

44. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

Ispezioni e verifiche.

45. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

46. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente alla erogazione del contributo, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

47. In caso di dichiarazione mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa.

48. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare i file in formato Word ed Excel. In particolare, i modelli *B*, *B1*, *C*, *E*, *F* e *G* (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk, CD o penna USB) in file Word o Excel.

Come contattare il Ministero.

49. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la promozione degli scambi Divisione III - viale Boston n. 25 - 00144 Roma;

coordinatrice della divisione: dott.ssa Anna Vincenzo - fax: 06/59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Giovanna Ono - tel. 06/59932629 - g.ono@mincomes.it

sig.ra Paola Pellegrini - tel. 06/59932462 - p.pellegrini@mincomes.it

sig.ra Ivana Faina - tel. 06/59932521 - i.faina@mincomes.it

Pubblicazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito Internet del Ministero: www.mincomes.it

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

MODELLO A

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2009 ex legge 83/89

Bollo
€ 14,62

Data ……………….

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2009.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in ……………….(legale e amministrativa), Via/Piazza …………………. c.a.p. ……….telefono n.................. fax n. ……………….e-mail ……………. sito web ……….. iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n……………….........del…………………..., chiede la concessione del contributo finanziario previsto dalla legge 83/89 a fronte del programma promozionale da svolgere nel 2009 - denominato …………………, composto di n. ……. progetti, per la spesa di € …………………, che si sottopone per l'approvazione.

A tal fine comunica di avere incaricato il sig. ………………….................... quale referente per i rapporti con il Ministero, tel………………., fax ……………., e-mail………………………

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000,

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il …………………………;

b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;

c) ha natura multiregionale ☐
OVVERO
monoregionale ubicato nelle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta; ☐ ***(specificare quale)***
(barrare con una X una sola casella

d) svolge attività ***(barrare con una X una sola casella)***
- esclusivamente di promozione ☐
- di promozione e vendita ☐
- di gestione di struttura all'estero ☐

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale);*

NO ☐ **SI** ☐

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate

NO ☐ **SI** ☐ ***(fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto);***

h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (***indicare il titolo di possesso)*** e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (***indicare copie dei contratti)*** con esclusione dei componenti degli organi sociali

NO ☐ **SI** ☐

OVVERO

dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;

NO ☐ **SI** ☐ ***(inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione)****:*

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (*Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

NO ☐ **SI** ☐ *(indicare le regioni)*

j) risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. … industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n. … di servizi;

k) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a € ……………. ed è interamente sottoscritto;

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso

m) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscono dei contributi annuali di cui alla legge 83/89;

NO ☐ **SI** ☐ (*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge*);

n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero

NO ☐ **SI** ☐ (*indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi*);

e allega:

1. - fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ☐

   OVVERO

   - dichiarazione che gli stessi sono stati presentati in passato al Ministero e non hanno subito variazioni ☐

   OVVERO

   - fotocopia dello statuto variato ☐

   (barrare una sola casella)

2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali ☐

   OVVERO, in sostituzione,

   dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità ☐

   (barrare una sola casella)

3. sintesi del programma promozionale 2009, come da **Modello B**, anche in formato elettronico (su floppy-disk, CD o penna USB), in file Excel;

4. schede-progetto redatte, come da **Modello C**, per ciascun progetto, anche in formato elettronico (su floppy-disk, CD o penna USB);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (su floppy-disk, CD o penna USB), in file Excel;
6. copia del verbale di approvazione del programma da parte dell'organo statutariamente competente;
7. copia dei preventivi di spesa;
8. altro (specificare… cfr. punti g) e h))
9. fotocopia del documento del legale rappresentante (qualora la firma della domanda non sia autenticata).

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO B **da allegare alla domanda di approvazione del programma promozionale**

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DA REALIZZARE NEL 2009

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	settore merceologico	paese	importo progetto	spese generali	costo totale	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto

TOTALE

firma del legale rappresentante

MODELLO B1 SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE REALIZZATO NEL 2009 - RENDICONTO

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	importo approvato	importo rendicontato al netto di IVA	spese generali imputate (max 20%)	importo totale rendicontato	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto
									TOTALE

Firma del legale rappresentante

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 da realizzare nel 2009

PROGETTO N. ……. DENOMINATO ……………………………………………………………………………………..

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € …………………………..

Scelta del mercato estero

……

Settore merceologico ………………………………………………………………………………………………

Obiettivo del progetto ……………………………………………………………………………………………

Numero consorziate partecipanti al progetto ……………………………………………………………………

Indicatori e valore atteso (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali)

indicatori	Valore atteso (standard)

Azioni – per ciascuna azione descrivere : [1]

- Contenuti ………………………………………………………………………………………………………
- Fasi ……
- Luogo ……..
- Date ……
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

Spazio espositivo mq …………..	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati[2]

……

Spese generali e di personale [3] € …………………

	Copertura	
Costo totale del progetto euro…..	Risorse proprie (*)	euro…………..
	Contributo atteso del ministero	euro…………..
	Altri contributi pubblici	euro…………..
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro…………..

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

---

[1] Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 19 della Circolare.

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo)

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

MODELLO D

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2009 (in carta libera)

Data …………………..

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 – Rendicontazione del programma promozionale 2009.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ………………….. ………… con sede in ……………….(legale e amministrativa), Via/Piazza ……………..……. c.a.p. ………... telefono n..........……… fax n. ………………..e-mail …………… sito web ………… iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………, vista la circolare di codesto Ministero n……….………..........del…………………., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale realizzato nel 2009, denominato ………………, composto di n. progetti ……………, le cui spese ammontano complessivamente a € …………………, al fine di ottenere il contributo spettante.

A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. ……………………….. quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. ……………., fax …………..e-mail ………………….

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000,

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il …………………………..;

b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;

c) ha mantenuto natura multiregionale per tutto il 2009 ☐
OVVERO
monoregionale ubicato in Sicilia o Valle D'Aosta; ☐
(barrare con una X una sola casella)

d) svolge attività : ***(barrare con una X una sola casella)***
- esclusivamente di promozione ☐
- di promozione e vendita ☐
- di gestione di struttura all'estero ☐

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);*
NO ☐ SI ☐

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate
NO ☐ SI ☐ (*fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto e dettagliata descrizione dell'attività promozionale e relativi costi);*

h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (***indicare il titolo di possesso e allegare il contratto)*** e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (***indicare il tipo di contratto)*** con esclusione dei componenti degli organi sociali
NO ☐ SI ☐

OVVERO
dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;
NO ☐ SI ☐ (***inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione)***;

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 *Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;
NO ☐ SI ☐ *(indicare le regioni)*

j) risulta costituito da: n. imprese ..., di cui n. ... industriali, n. ... commerciali, n. ... artigiane, n. ... di servizi ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto al punto 7 della circolare, per tutto il corso del 2009;

k) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a € .... ed è interamente sottoscritto ed esistente;

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso;

m) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89;
NO ☐ SI ☐ (*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge*);

n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
NO ☐ SI ☐ (*indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi*);

o) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali
NO ☐ S I ☐ importo ....
ente erogatore ....
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ....
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ....
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ....

Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

e allega:

1. dichiarazione che lo statuto non ha subito modifiche ☐
   OVVERO
   fotocopia dello statuto modificato ☐
   (barrare una sola casella)
2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali ☐
   OVVERO, in sostituzione,
   dichiarazione in tal senso resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità ☐
   (barrare una sola casella)

3. sintesi del programma promozionale realizzato nel 2009, come da **Modello B1**, anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*), in file Excel;
4. relazione sull'esecuzione del programma 2009, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede, redatte secondo il **Modello E**, concernenti i singoli progetti realizzati, da inviare anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*), in file Excel;
6. copia del bilancio di esercizio 2009, costituito da: stato patrimoniale, conto economico in forma scalare (come previsto dal codice civile) e nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile;
7. copia della nota di deposito del bilancio presso la competente CCIAA, da cui risultano gli estremi del deposito stesso;
8. distinta delle fatture come da **Modello F**;
9. certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Euro 154.937,07; **SI** □ **NO** □
10. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 marzo 1992:
    fotocopia dei documenti attestanti la contemporanea disponibilità della sede e del personale dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale)
    SI □ **NO** □
    OVVERO
    fotocopia dei documenti attestanti la messa a disposizione della sede e del personale, gratuitamente o dietro corrispettivo, da parte di regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (*inviare dichiarazioni dell'ente o della società di servizi*) **SI** □ **NO** □
11. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari:
    fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (se in lingua straniera inviare anche traduzione in italiano) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato;
12. fotocopia del documento del legale rappresentante (*qualora la firma della domanda non sia autenticata*).

Infine comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………., intrattenuto presso la banca ……………………………….., codice IBAN……………………………………………………;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………….. (partita IVA ………………..).

Data

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/200)

MODELLO E

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 realizzati nel 2009

PROGETTO N...[1]........ DENOMINATO..

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € ....

Settore merceologico ....

Elenco delle consorziate partecipanti al progetto ....

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati:

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Attuazione delle azioni - per ciascuna azione descrivere:

- Contenuti ....
- Fasi ....
- Luogo..
- Date..
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

Spazio espositivo mq	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro – descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati[2]

....

Spese generali e di personale – *dettagliare* [3] € ....

Costo totale del progetto euro…..	Copertura	
	Risorse proprie (*)	euro…………..
	Contributo atteso del ministero	euro…………..
	Altri contributi pubblici	euro…………..
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro…………..

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) c/o ricavi.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

MODELLO F

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2009

Progetto n 1 denominato ....

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** *(indicare numero e data di emissione)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA (Euro)**	**Data e modalità di pagamento** *(Per fatture superiori a 12.500 euro non sono ammissibili pagamenti in contanti Indicare tutti dettagli relativi alle modalità di pagamento: data banca, n° operazione o n° assegno ecc)*
		Totale (A)		

Quota spese generali e di personale *(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)*	**Euro**
Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato ....

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (*indicare numero, data di emissione e di pagamento Per fatture complessivamente superiori a € 5.000,00 deve essere indicato anche il CRO)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA (Euro)**	**Data e modalità di pagamento** *(Per fatture superiori a 12.500 euro non sono ammissibili pagamenti in contanti Indicare tutti dettagli relativi alle modalità di pagamento: data banca, n° operazione o n° assegno ecc)*
		Totale (A)		

Quota spese generali e di personale *(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)*	**Euro**
Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009

A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ...	**Euro...............**
B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO	**Euro ....**
RAPPORTO B/A	**...%**

Firma del legale rappresentante

(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2460
Yen	115,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,668
Corona danese	7,4525
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80630
Fiorino ungherese	271,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,8390
Nuovo leu romeno	3,6970
Corona svedese	10,0960
Corona slovacca	30,530
Franco svizzero	1,4438
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,8150
Kuna croata	7,2069
Rublo russo	34,0985
Nuova lira turca	2,0949
Dollaro australiano	2,0396
Real brasiliano	2,8469
Dollaro canadese	1,5969
Yuan cinese	8,5380
Dollaro di Hong Kong	9,6574
Rupia indonesiana	13643,70
Won sudcoreano	1791,25
Peso messicano	16,4285
Ringgit malese	4,4619
Dollaro neozelandese	2,3002
Peso filippino	61,550
Dollaro di Singapore	1,8834
Baht tailandese	43,330
Rand sudafricano	13,8642

Dollaro USA	1,2526
Yen	119,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,340
Corona danese	7,4549
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79790
Fiorino ungherese	262,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	3,7003
Nuovo leu romeno	3,7250
Corona svedese	9,9473
Corona slovacca	30,479
Franco svizzero	1,4520
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,5500
Kuna croata	7,2006
Rublo russo	34,1862
Nuova lira turca	1,9571
Dollaro australiano	2,0037
Real brasiliano	2,7570
Dollaro canadese	1,6133
Yuan cinese	8,5665
Dollaro di Hong Kong	9,7118
Rupia indonesiana	13528,08
Won sudcoreano	1828,80
Peso messicano	16,5468
Ringgit malese	4,4874
Dollaro neozelandese	2,2684
Peso filippino	61,590
Dollaro di Singapore	1,8864
Baht tailandese	43,753
Rand sudafricano	13,2494

Dollaro USA	1,2770
Yen	124,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,880
Corona danese	7,4504
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79580
Fiorino ungherese	256,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,5936
Nuovo leu romeno	3,6530
Corona svedese	9,9045
Corona slovacca	30,476
Franco svizzero	1,4695
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,5540
Kuna croata	7,1788
Rublo russo	34,5345
Nuova lira turca	1,9392
Dollaro australiano	1,9672
Real brasiliano	2,7782
Dollaro canadese	1,6075
Yuan cinese	8,7436
Dollaro di Hong Kong	9,8998
Rupia indonesiana	13791,60
Won sudcoreano	1806,96
Peso messicano	16,6138
Ringgit malese	4,5723
Dollaro neozelandese	2,2182
Peso filippino	62,570
Dollaro di Singapore	1,9124
Baht tailandese	44,564
Rand sudafricano	12,9277

Dollaro USA	1,3035
Yen	128,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,480
Corona danese	7,4478
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79070
Fiorino ungherese	257,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,5650

Nuovo leu romeno	3,6375
Corona svedese	9,8110
Corona slovacca	30,390
Franco svizzero	1,4800
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,5200
Kuna croata	7,1699
Rublo russo	34,7912
Nuova lira turca	1,9842
Dollaro australiano	1,9204
Real brasiliano	2,7521
Dollaro canadese	1,5697
Yuan cinese	8,9133
Dollaro di Hong Kong	10,1052
Rupia indonesiana	13914,86
Won sudcoreano	1665,72
Peso messicano	16,6978
Ringgit malese	4,6046
Dollaro neozelandese	2,2015
Peso filippino	63,090
Dollaro di Singapore	1,9141
Baht tailandese	45,381
Rand sudafricano	13,0194

Dollaro USA	1,2757
Yen	124,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,220
Corona danese	7,4467
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78690
Fiorino ungherese	261,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,5966
Nuovo leu romeno	3,6798
Corona svedese	9,9060
Corona slovacca	30,445
Franco svizzero	1,4686
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,5300
Kuna croata	7,1696
Rublo russo	34,5256
Nuova lira turca	1,9906
Dollaro australiano	1,9247
Real brasiliano	2,6906
Dollaro canadese	1,5681
Yuan cinese	8,7252
Dollaro di Hong Kong	9,8880
Rupia indonesiana	13905,13
Won sudcoreano	1666,13
Peso messicano	16,1695
Ringgit malese	4,5300
Dollaro neozelandese	2,1887
Peso filippino	62,190
Dollaro di Singapore	1,8928
Baht tailandese	44,726
Rand sudafricano	12,8383

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
Il tasso di cambio della corona islandese è relativo al 9 ottobre 2008.

08A08231

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 39 del 16 giugno 2008, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Kefamax"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 5 luglio 2008, concernente il medicinale per uso veterinario «Kefamax» 250 e 500 mg., alla pag. 30, seconda colonna,

laddove è scritto:

titolare A.I.C.: Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo-Finlandia;

produttore responsabile rilascio lotti: la società Sandoz GmbH nello stabilimento sito in Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl (Austria),

leggasi:

titolare A.I.C.: Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo-Finlandia;

produttore: Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo-Finlandia;

responsabile rilascio lotti: Sandoz GmbH nello stabilimento sito in Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl (Austria).

08A08244

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo Vericert S.r.l., in Torriana.

Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'organismo Vericert S.r.l., con sede legale in via Uso n. 20/22 - 47825 Torriana (Rimini), è autorizzato in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A08249

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantasei società cooperative aventi sede nelle regioni Toscana, Veneto, Sardegna e Molise

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	ITALSERVICE III MILLENNIO SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASCIANA TERME (PI)	TOSCANA	01898430648	10/08/1993
2	ERGON PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIVORNO	TOSCANA	01411270497	17/09/2002
3	IL VERROCCHINO - SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA DI ABITAZIONE A R.L.	MONTERIGGIONI (SI)	TOSCANA	00828530527	10/02/1993
4	MULTISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIANCIANO TERME (SI)	TOSCANA	01094650528	19/02/2003
5	SAR.CO - SALVAGUARDIA AMBIENTE RECUPERO - S.C.R.L.	CAMPI BISENZIO (FI)	TOSCANA	04972450482	23/04/1999
6	EDIL EMMEZETA SOC. COOP. A R.L.	POGGIBONSI (SI)	TOSCANA	01130750522	28/05/2004
7	COOPERATIVA EDILIZIA LA VETTA	GROSSETO	TOSCANA	80000710535	31/01/1973
8	PIASTRAMARINA SOCIETA' COOPERATIVA	MINUCCIANO (LU)	TOSCANA	01714320460	12/01/1999
9	EDILCASA SOC. COOP. R.L.	LIVORNO	TOSCANA	00368730495	24/05/1978
10	LA SFINGE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LIVORNO	TOSCANA	00319650495	14/03/1973
11	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - DUEMILA	MASSA	TOSCANA	00201390457	06/04/1978
12	COOPERATIVA EDIFICATRICE ORTONOVO - CASA UNO SOC. COOP. A R.L.	MASSA	TOSCANA	00274570456	27/02/1986
13	EUROPROJECT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREVISO	VENETO	03462920269	22/07/1999
14	CAPURGANA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIOGGIA (VE)	VENETO	03489970271	04/11/2003
15	COOPERATIVA EDILIZIA S. PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESTRE (VE)	VENETO	00823220272	29/05/1979
16	COOPERATIVA SCUOLA - LAVORO - SOCIETA' A R.L.	PADOVA	VENETO	02555080288	22/01/1992
17	TRIVENETA TRASPORTO MERCI - T.T.M. SOC. COOP. A R.L.	PADOVA	VENETO	03309310286	07/02/1998
18	NORDIN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	VENETO	03001450240	23/04/2002
19	COOPERATIVA EDILE CITTADELLESE SOC. COOP.VA A R.L.	PADOVA	VENETO	00317980282	24/01/1966
20	LA SPERANZA PICC. SOC. COOP. A R.L.	MONTAGNANA (PD)	VENETO	03791920287	24/01/2003
21	FERVIDO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIOGGIA (VE)	VENETO	03571570278	22/11/2004
22	ADRIATICA RESIDENCE COOP. A R.L.	MIRANO (VE)	VENETO	03328130277	25/09/2001
23	CORNO MOZZO SOC. COOP. A R.L.	SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR)	VENETO	00854590239	06/06/1979
24	IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L.	TORTOLI' (NU)	SARDEGNA	01056020918	15/10/1998
25	SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOTTIDDA (SS)	SARDEGNA	01699920904	18/01/1996
26	SOLARIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI	SARDEGNA	02840190926	22/09/2003
27	PRO.GE.A.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	01944040904	15/03/2001
28	SA VELA SOCIETA' COOPERATIVA	OROSEI (NU)	SARDEGNA	00852210913	04/11/1989
29	NUOTO CLUB NUORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NUORO	SARDEGNA	01182010916	26/03/2003
30	SHARDANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01000410959	06/12/1999
31	MATTON SARDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GAVINO MONREALE (CA)	SARDEGNA	02614260921	08/08/2000
32	ASTRA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ABBASANTA (OR)	SARDEGNA	00732490958	15/06/1999
33	SOC. COOP. A R.L. ESMERALDA OVEST	ARBUS (CA)	SARDEGNA	02361870922	07/04/1997
34	AUXILIUM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SENORBI' (CA)	SARDEGNA	01298270925	13/07/1982
35	COOPERATIVA EDILIZIA GIULIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRALBA (OR)	SARDEGNA	00610480956	18/10/1989
36	ECOAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTA GIUSTA (OR)	SARDEGNA	00643610959	17/07/1992
37	L'AFFIDABILE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TEULADA (CA)	SARDEGNA	01876780923	17/03/1989
38	IL MANOSCRITTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SODDI' (OR)	SARDEGNA	00633860952	04/09/1991
39	AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	TERMOLI (CB)	MOLISE	00621990704	05/04/1984
40	COOPERATIVA MOLISANA FUNGHI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LARINO (CB)	MOLISE	00766120703	24/10/1988
41	AVANGUARDIA CONTADINA ALLEVATORI BESTIAME PROD AGR RICCIA GAMBATESA TUFARA	RICCIA (CB)	MOLISE	80005680709	23/04/1975
42	R.P.S. RICERCA, PROGETTAZIONE, SVILUPPO SCRL	ISERNIA	MOLISE	00377750948	09/02/1996
43	O.A.S. (ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E SERVIZI) SRL.	SAN FELICE DEL MOLISE (CB)	MOLISE	00805550704	05/12/1990
44	COOPERATIVA TERMO-IDRAULICA A R.L. SAN BIASE	SAN BIASE (CB)	MOLISE	00810710707	13/04/1991
45	COAFIN A R.L. COOP.VA PER GLI INTERVENTI AGRO-FORESTALE INGEGNERIA NATURALISTICA	CAMPOBASSO	MOLISE	01450380702	03/08/2001
46	SOCIETA' COOPERATIVA UNAGRO DOC - MOLISE	TERMOLI (CB)	MOLISE	01533230700	14/03/2005

08A08252

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni Toscana, Lombardia, Basilicata, Lazio, Campania e Piemonte

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	TRASPORTI E SERVIZI MAREMMANI - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	02241720487	24/04/1998
2	COOPERATIVA DI ABITAZIONE RODOLFO MORANDI	POGGIO A CAIANO (PO)	TOSCANA	MANCANTE	29/05/1974
3	ITALYMAMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FUCECCHIO (FI)	TOSCANA	05075550482	11/10/2000
4	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI TOP SERVICE 2000 S.C.R.L.	PECCIOLI (PI)	TOSCANA	01563580503	08/01/2001
5	PIETR'ANTICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIANCIANO TERME (SI)	TOSCANA	01045850524	04/06/2001
6	RADIO SIGNA PUNTO ZERO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIGNA (FI)	TOSCANA	01612720480	20/02/1979
7	SANT'ADRIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARRADI (FI)	TOSCANA	03698860487	16/11/1985
8	ORSACCHIOTTO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE ARL	SINALUNGA (SI)	TOSCANA	01016530527	02/06/2000
9	V.I.P. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BIBBIENA (AR)	TOSCANA	01711150514	17/12/2001
10	VILLA COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRESANA (MS)	TOSCANA	00512580457	05/03/1988
11	MARISTELLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GROSSETO	TOSCANA	01161580533	27/02/1998
12	LA GIOSTRA NEL PARCO SOC. COOP. A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	11947580152	02/10/1996
13	CASEIFICIO LUCANO - SOCIETA' COOPERATIVA	BARAGIANO (PZ)	BASILICATA	01581500764	29/04/2004
14	BEL POLLINO - PRODOTTI TIPICI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRANOVA DI POLLINO (PZ)	BASILICATA	01136110762	20/01/1993
15	LUCANIA AGRO CARNE SOC. COOP. A R.L.	MISSANELLO (PZ)	BASILICATA	01198610766	25/05/1995
16	CANTIERI DI GIUSTIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POTENZA	BASILICATA	01443910763	13/06/2000
17	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ALBA NOVA 2 A R.L.	MONTALTO DI CASTRO (VT)	LAZIO	01641110562	28/03/2000
18	IL TETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LATINA	LAZIO	80005170594	08/02/1963
19	SOCIETA' COOPERATIVA TERRE PUBBLICHE DI POSTA - A R.L.	POSTA (RI)	LAZIO	00889720579	14/05/1999
20	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. TULIPANO	RIETI	LAZIO	00111210571	21/01/1970
21	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PALMA ONLUS	FROSINONE	LAZIO	02343780603	10/05/2004
22	GESTIONI INFORMATICHE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07691591007	22/10/2003
23	IGUASSU' UNA CASCATA DI RISATE SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.	SANT'ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	04710301211	26/02/2004
24	SIRIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	BACOLI (NA)	CAMPANIA	04151980630	23/05/1983
25	ALL PROFESSIONAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	08879590019	20/04/2004
26	L'IMPERO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASTI	PIEMONTE	01274920055	23/04/2001
27	DON MAZZOLARI - COOPERATIVA ANIMAZIONE CULTURALE E SOCIALE	RACCONIGI (CN)	PIEMONTE	00626460042	19/02/1979
28	ISTITUTO NAZIONALE PER L'AGRO - ALIMENTARE RURALE CON SIGLA INAAR	CASALINO (NO)	PIEMONTE	01587360031	23/05/1996
29	AURORA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08049450011	11/09/2000
30	SOCIETA' GARANZIA SERVIZIO - PIEMONTE FIDI - S.C.R.L.	TORINO	PIEMONTE	07527090018	31/03/1998
31	GRAN PARADISO- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ASTI	PIEMONTE	01061020051	25/06/1992
32	COOPERATIVA EDILIZIA MINFIN A R.L.	TORINO	PIEMONTE	03090060017	03/12/1990
33	SPEED DELIVERY SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08035580011	27/07/2000
34	GENEREDIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BORGARO TORINESE (TO)	PIEMONTE	08485130010	17/07/2002
35	SPEED & QUALITY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ALESSANDRIA	PIEMONTE	02053410060	18/09/2004
36	S. CRISPINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVARA	PIEMONTE	01737990034	12/10/1999
37	BASEBALL CLUB NOVARA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVARA	PIEMONTE	01367280037	22/02/1991
38	VALLE SPINTI - SOCIETA' COOPERATIVA	GRONDONE (AL)	PIEMONTE	01772380067	15/12/1997
39	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA POLIZIA TRA LA GENTE A R.L.	ALBA (CN)	PIEMONTE	02243150048	18/10/1991
40	EURO COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07649940017	25/11/1998
41	EASY STYLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08063330016	28/09/2000
42	DI.MA. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08215350011	26/04/2001
43	VITA SERENA II ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TORINO	PIEMONTE	08756830017	26/11/2003
44	RICOCHET - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NICHELINO (TO)	PIEMONTE	07981810018	21/04/2000
45	L.G.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONCALIERI (TO)	PIEMONTE	07823810010	20/09/1999
46	COOPERGAS - SOCIETA' COOPERATIVA CONSUMATORI GAS	CIRIE' (TO)	PIEMONTE	09128640019	27/04/2005
47	TECNOART COMPUTER SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07575560011	22/06/1998
48	SOCIETA' COOPERATIVA VOLPIANESE A R.L.	VOLPIANO (TO)	PIEMONTE	02123070019	01/09/1951
49	PARADISEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08023510012	08/07/2000
50	PAN - SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	05220920010	16/01/1987

08A08253

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vesiker».

Estratto provvedimento UPC/II/587 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: VESIKER.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0487/001-002/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione della specifica di una impurezza (Quinuclidinol) per la sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluconazolo Germed Pliva».

Estratto provvedimento UPC/II/588 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO GERMED PLIVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Germed Plivia Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0869/001-004/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test per la dimensione fisica delle spicifiche del materiale di confezionamento primario del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Advantan».

Estratto provvedimento UPC/II/589 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: ADVANTAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0102/001/II/012.

Tipo di modifica: aggiornamento drug master file.

Modifica apportata: aggiornamento dell'european drug master file per la sostanza attiva metilprednisolone aceponato da parte del prodotto Bayer Schering Pharma AG.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dipeptiven».

Estratto provvedimento UPC/II/590 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: DIPEPTIVEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0101/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva «alanyl-glutamine»: Ajinomoto AminoScience LLC (USA).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Voluven».

Estratto provvedimento UPC/II/591 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: VOLUVEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0223/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del prodotto finito: modifica del modulo 3.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eutimil»

Estratto determinazione UPC 935 del 23 ottobre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Valda laboratori farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00778190157), con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona, Italia:

specialità medicinale EUTIMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027964016 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 027964028 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 027964030 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027964042 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse,

sono ora trasferite alla società Glaxo Allen S.p.a. (codice fiscale n. 08998480159), con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, Italia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2159 del 23 ottobre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Valda laboratori farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00778190157) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona.

Medicinale: ACTIPARINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034729018 - «19000 U.I. antixa/2 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034729020 - «47500 U.I. antixa/5 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034729032 - «142500 U.I. antixa/15 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034729044 - «2850 U.I. antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729057 - «3800 U.I. antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729069 - «5700 U.I. antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729071 - «7600 U.I. antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729083 - «9500 U.I. antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite.

Medicinale: LADIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 028804021 - «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili (sospesa);

A.I.C. n. 028804033 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 028804045 - «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 028804058 - «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa).

Medicinale: PANZID.

Confezione: A.I.C. n. 025211032 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere+ 1 fiala solvente 3 ml.

Medicinale STOMET.

Confezione: A.I.C. n. 024853083 - «200 mg compresse solubili» 20 compresse,

sono ora trasferite alla società Glaxo Allen S.p.a. (codice fiscale 08998480159) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08233

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aG - 76/2008 del 13 ottobre 2008 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146, commi 1 e 2 e dell'art. 65 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per lavori di ristrutturazione, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Perugia, via dell'Acciaio, 7 (loc. Ponte Felcino), rilasciata alla società Intersald S.r.l.

08A08245

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio di consultazione pubblica per la definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la delibera n. 577/08/CONS del 7 ottobre 2008 recante l'avvio del procedimento: «Consultazione pubblica per la definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione».

La delibera e le modalità di partecipazione al procedimento istruttorio sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità: www.agcom.it I contribuiti dei soggetti interessati dovranno pervenire entro sessanta giorni.

08A08229

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-265) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00